



COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE SAGRE E DELLE FIERE**

ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1 della L.R. 6/2010

Approvato con delibera di C.C. nr.13 del 29.03.2017

PREMESSA

VISTA la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);

VISTA la d.g.r. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale e, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle fiere

VISTO l'allegato "A" Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'articolo 18 ter, comma 1 della l.r.6/2010, di cui alla deliberazione di giunta regionale n.X/5318, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di regolamentare i fenomeni recentemente normati a livello regionale;.

Art.1

Finalità del regolamento

Il presente Regolamento disciplina , ai sensi delle vigenti leggi, i criteri per lo svolgimento nel territorio comunale di sagre e fiere intese quali manifestazioni temporanee che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale, su aree pubbliche, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo attrezzate o meno ,coperte o scoperte,nelle quali è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e/o la vendita di prodotti,assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione, appropriata pubblicità, nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni.

Art.2

definizioni

Si definiscono:

- **sagra** (art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010):

ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);

- **fiera** (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010):

per fiere si intende la manifestazione caratterizzata dalla presenza in giorni stabiliti sul territorio comunale di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su area pubblica, in occasione di particolari ricorrenze,eventi o festività (art.16 comma 2 lettera f) L.R. 6/2010).

Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle normative vigenti, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia,urbanistica ed igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori,lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra normativa specifica di settore.

Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni temporanee, sagra o festa popolare nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art.3

Soggetti organizzatori

1. I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre e feste sono:

- gli enti e le associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali,sportive,del tempo libero e del volontariato, pro-loco;
- l'Amministrazione Comunale;
- enti ed associazioni per la promozione del territorio comunale a livello sportivo,culturale,gastronomico.
- Enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- Organismi religiosi
- Partiti politici
- Associazioni sindacali

Art.4

Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività

Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:

- servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Art.5

Durata e modalità di svolgimento delle manifestazioni

La durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in tre giorni consecutivi non frazionabili/ frazionabili al massimo nell'arco di due settimane successive.

Ciascun soggetto promotore potrà organizzare un massimo di n. due manifestazioni, ad eccezione degli enti istituzionali.

Art.6

Orario massimo di svolgimento dell'attività

Durante lo svolgimento di una sagra, andranno rispettate

- cessare alle ore 24 (ventiquattro) il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni;
- attenuare il volume di altoparlanti o dell'orchestra dopo le ore 23 (ventitre);
- gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e curare che vengano evitati disturbi al riposo e ai vicini;

L'amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

Art7

calendario regionale delle fiere e delle sagre

Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori dovranno presentare al Comune di Civate Camuno apposita istanza alla Giunta Comunale **entro il 31 ottobre di ogni anno**, indicando le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo.

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) programma generale dell'iniziativa
- e) il nominativo e i relativi contatti del Responsabile Unico dell'Evento, ossia del soggetto che viene designato dagli organizzatori dell'iniziativa quale interlocutore unico dell'Amministrazione relativamente all'evento oggetto di istanza;
- f) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- g) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- h) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- i) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

La mancata istanza entro il 31 ottobre di ogni anno comporta l'esclusione dal calendario.

Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria per lo svolgimento.

Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:

- 1° sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- 2° forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione);
- 3° anni di svolgimento della sagra;
- 4° grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- 5° ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.

Il comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre **entro il 30 novembre di ogni anno** e lo approva con Delibera di Giunta.

Il comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia **entro il 15 dicembre di ogni anno**.

Art.8 modifiche dell' elenco annuale delle fiere e delle sagre

L'elenco delle fiere e della sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune.

Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi del tutto eccezionali dalla Giunta Comunale,

Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

Art.9 procedure per lo svolgimento delle sagre

L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla nè sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa.

Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.

Concessione di suolo pubblico

Per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione .

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della sagra, il responsabile dovrà presentare apposita SCIA di somministrazione temporanea di alimenti e bevande;

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienico-sanitarie.

Per gli aspetti igienico-sanitari, il Suap trasmette immediatamente all'ATS la Scia di somministrazione presentata.

Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica sicurezza

Per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del Tulp, andrà presentata apposita SCIA (per trattenimenti di un giorno che si concludono entro le ore 24,00 e determinano un afflusso di persone inferiore a 200) o domanda di autorizzazione.

Per lo svolgimento di altre iniziative quali l'installazione di attrazione di spettacolo viaggiante, lo svolgimento di competizioni sportive, ecc., andrà presentata apposita istanza ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.

Art.10 prescrizioni di sicurezza

le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree o in locali idonei.

Le manifestazioni che, eventualmente, interessano pubblici spettacoli o intrattenimenti sono soggette alle disposizioni previste dall'art.80 del R.D 18/06/1931 n.773 e successive modifiche. Per la verifica della solidità e della sicurezza del luogo ove si svolge il pubblico spettacolo si applicano le disposizioni degli articoli 141,e 141 bis e 142 del R.D. 6/5/1940 n.635, e le disposizioni di cui DM 19/08/1996 in materia di prevenzione incendi.

Gli organizzatori della sagra dovranno comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi punti:

1. nel caso in cui siano installati palchi,pedane stand, tensostrutture,etc., gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti
2. l'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovranno essere realizzati a norma di legge certificato da un tecnico abilitato a norma di legge.

3. le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico e presso ogni eventuale deposito di combustibile oltre a un numero adeguato di estintori sulla base del rischio di incendio nelle aree destinate a cucina in caso di utilizzo di depositi di GPL in bombole e dovranno essere ubicati in zone protetta lontane da piante, e strutture
4. tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra;
5. gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, etc., dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati e trattati.
6. per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, nonché dalla classificazione acustica del territorio comunale.
7. devono essere garantiti i servizi igienici, di cui uno almeno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza in numero adeguato rispetto ai visitatori, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue.
8. devono essere destinate aree a parcheggi provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
9. devono essere destinati parcheggi riservati a soggetti diversamente abili con percorso accessibile alle aree di somministrazione temporanea di alimenti e bevande con opportuna segnalazione.

Art.11 Altre attività

Lo svolgimento di altre attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA devono comunque essere comunicate al Comune.

In caso di rilascio di autorizzazioni la relativa domanda dovrà pervenire agli uffici comunali competenti almeno 20 giorni prima dell'inizio della sagra.

Art.12 coinvolgimento degli operatori in sede fissa e degli ambulanti

Durante lo svolgimento di una sagra, previa autorizzazione dell'ente organizzatore, è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica e/o privata antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.

E' altresì ammessa tale possibilità, previa autorizzazione dell'ente organizzatore, nell'area pubblica e/o privata adiacente la sagra o nell'ambito della sagra stessa su una superficie compresa entro il 30 % di quella complessiva destinata alla manifestazione, previa intesa sulle modalità attuative con gli organizzatori e con il Comune.

Gli esercizi di vicinato o i pubblici esercizi che partecipano alla manifestazione sono tenuti a partecipare alle spese generali di organizzazione.

Art.13 Altre disposizioni per gli organizzatori

La pulizia dell'area della sagra, festa manifestazione temporanea è interamente a carico dell'organizzazione, la quale si impegnerà a ridurre la produzione di rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi.

L'organizzatore della manifestazione dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti e comunicarne il nominativo agli uffici comunali almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione. il Comune fornirà le informazioni dovute per una raccolta responsabile.

Dovranno essere utilizzati prodotti compostabili e riciclabili riduzione degli imballaggi.

Residui di cibo dovranno essere conferiti nell'umido.

Per ogni manifestazione dovrà essere stipulata apposita idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio comunale.

Art.14 Responsabilità

L'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra o soggetti Organizzatori di sagre e soggetti terzi per forniture di beni e servizi in dipendenza dell'attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell'intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali in base al presente Regolamento, ha concesso patrocinio.

Art.15
Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali in materia e per le violazioni di altre leggi speciali in materia di somministrazione di alimenti e bevande, le violazioni del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00

Art.16
Vigilanza

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, nonché in generale tutte le altre forze dell'ordine sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento.

Art.17
disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r. 6/2010, dalla d.g.r. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione per 15 giorni all'albo on line comunale.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art 18
Deroghe

E' prevista la deroga agli articoli 5 e 6 per le manifestazioni organizzate dall' Associazione Pro loco Cividatese previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Art.19
Norme transitorie

Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle manifestazioni che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Verranno applicate a decorrere dalle sagre che si svolgeranno nell'anno 2017.